



QUESTURA DI TREVISO
DIV. POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

CAPPE25S.rf - (11/2009)

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del relativo Regolamento di esecuzione, negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Treviso, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

CARTE

BACCARA	BASSETTA	BESTIA	CARATELLA	CHEMIN DE FER
CONCINCINA	ESCARTE (BRISCOLA FRANCESE)	ERBETTE O PUNTO DEL MARINAIO	FANTE DI PICCHE	FARAONE
GOFFO	KONG-KENG	LANZICHENECCO	MACAO O GIOCO DEL NOVE	MAUS
PITOCCHETTO	POKER	PRIMERA	QUINDICI O DIAVOLO	RAMINO
ROLLETTA	SETTE E MEZZO	STOP	TRE CARTE	TRENTACINQUE
TRENTE E GUARENTE	UNDICI E MEZZO	VENTUNO	ZECCHINETTA	//

BIGLIARDO

BATTIFONDO	BIGLIARDINO INGLESE	BIGLIA ALL'ANGOLO DELLE BUCHE	BISMARCK	CAROLINA
CARRETTA	GIARDINETTO	MACAO CON BIGLIARDO	NOVE	PONTE
PULLA	ROSSA BIANCA	ROSSA NERA	//	//

ALTRI GIOCHI

BIANCA O BELLA BIANCA	BULL	CAROSELLO	BIGLIARDINO INGLESE O FRANCESE	DADI
FIERA	FOOT BALL STAR	GRU MAGNETICA	LOTTERIA MERCANTILE	MORRA
POLO O BICICLETTA	ROLLINA	ROULETTE	SFERA GIRANTE	TESTA O CROCE
TIRA AL BIANCO	DIROTTO	ZURLO E TROTTOLA	//	//

GIOCO DEL BIGLIARDO

Nelle sale da biliardo dev'essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI
DA GIOCO D'AZZARDO

È vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a 100,00 Euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

**APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ**

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni succitati è vietato ai minori di anni 18.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a Euro 1, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non potrà essere superiore a venti volte il costo della partita;
- b) *omissis*;
- c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

In ogni caso, gli apparecchi e congegni suindicati non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

A tutela del superiore interesse dei minori, negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Treviso, non possono essere installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano "sequenze particolarmente crude e brutali o oscene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco, qualora ammesso, o che ne sia spettatore.

Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo non compresi sulla presente tabella.

È vietato organizzare e gestire scommesse fuori dei casi previsti dalla legge.

La presente tabella, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del T.U.L.P.S., deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.

Treviso, 21 giugno 2006

f.to IL QUESTORE
(Lapi)



Il Questore della Provincia di Treviso

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

- Letta** la tabella dei giochi proibiti negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Treviso emanata da questo Ufficio in data 21 giugno 2006;
- Atteso** che nel territorio della Provincia di Treviso da diverso tempo vengono svolti in luogo pubblico e/o in circoli privati tornei di poker sportivo non a distanza;
- Letto** l'art.24, comma 28, della Legge 7.7.2009 n.88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2008" il quale dispone che l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi di cui al precedente comma 11 del richiamato art.24 Legge n.88/09 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- Rilevato** che il comma 27 del succitato art.24 della Legge n.88/09 prevede che con regolamento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Interno saranno disciplinati i tornei di poker sportivo con la determinazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, delle modalità che escludano i fini di lucro, della ulteriore partecipazione al torneo dei giocatori una volta esaurita la predetta quota nonché dell'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località;
- Considerato** che, in assenza di una disciplina che regoli lo svolgimento e la partecipazione dei giocatori ai predetti tornei di poker sportivo non a distanza ed in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall'art.24, comma 27, della surrichiamata Legge n.88/09, non potendosi escludere che lo svolgimento di tali tornei sia organizzato con finalità di lucro e che i loro partecipanti, favoriti dal silenzio normativo in ordine alla determinazione delle quote di partecipazione ai tornei e alle modalità del loro svolgimento, possano consensualmente eludere il dettato normativo ed impegnare per fini speculativi quote con importi di rilevante valore nonché stabilire modalità di svolgimento del torneo tali da rendere più lucrativa la partecipazione al gioco snaturando le intenzioni di svago del gioco, così come riportate nel richiamato art.24, comma 27, della Legge n.88/09, che per la sua aleatorietà, la rilevanza delle quote impegnate e le modalità di svolgimento del gioco verrebbe conseguentemente trasformato in gioco d'azzardo;
- Atteso** che i possibili intenti speculativi da parte degli organizzatori e dei partecipanti ai suddetti tornei possano favorire uno sviluppo criminale con la infiltrazione di persone pericolose mosse da intenti fraudolenti e/o usurai e miranti all'accaparramento di facili e lauti guadagni o peggio al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- Ritenuto**, pertanto, a tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica, di inserire nella tabella dei giochi proibiti emessa da questo Ufficio in data 21.6.2006, oltre all'ordinario gioco del poker, già iscritto nella predetta tabella, anche il gioco del poker sportivo non a distanza e, di conseguenza, di vietare lo svolgimento in questa Provincia dei tornei di poker sportivo sino all'adozione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dei regolamenti di cui all'art.24, comma 27, della Legge n.88/09 che disciplinano le modalità di esercizio e partecipazione nei suddetti tornei;
- Esaminata** la circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS.14814.10089A(7) del 1°settembre 2009;
- Visto** l'art.110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773:

VIETA.

che negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Treviso siano svolti tornei di poker sportivo non a distanza sino all'adozione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dei regolamenti di cui all'art.24, comma 27, della Legge n.88/09.

Il presente atto inibitorio, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del TULPS, dovrà essere esposto unitamente alla tabella dei giochi proibiti, di cui costituisce parte integrante, emanata da questo Ufficio in data 21.6.2006, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

Treviso, 6 novembre 2009

IL QUESTORE

-Damiano-